

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate ufficializza i versamenti per chi aderirà

Ravvedimento, pronti a partire

Arrivano i codici tributo per pagare lo scudo con gli F24

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Il ravvedimento per gli anni pregressi dei contribuenti ISA trova i codici tributo : con la risoluzione n. 50 di ieri l'agenzia delle entrate ha fornito i "numeri" da utilizzare nei modelli F24 per i versamenti delle somme dovute dai contribuenti che, necessariamente, aderiscono concordato preventivo biennale se vogliono anche intervenire sui periodi di imposta dal 2018 al 2022. Pertanto, da un punto di vista operativo, il contribuente che ha reperito nel proprio cassetto fiscale la comunicazione inviata dall'amministrazione finanziaria e ritiene che la stessa sia corretta, potrà immediatamente procedere al pagamento in modo tale da sterilizzare l'eventuale sussistenza di cause ostantive espressamente previste dall'articolo 2 quater del dl 113 del 2023 come introdotto in sede di conversione del decreto in legge 143. Ora, si attende il provvedimento attuativo vero e proprio delle norme che, in linea di principio, potrebbe anche indicare la necessità di riepilogare, in modo autonomo da parte del contribuente i periodi di imposta per i quali si è inteso accedere al ravvedimento. Come noto, la norma prevede che la sanatoria in questione riguardi i periodi di imposta dal 2018 al 2022 e sia "aperta" ai contribuenti che, entro il prossimo 31 ottobre 2024 aderiranno al concordato preventivo biennale e che nei periodi di imposta potenzialmente sanabili abbiano comunque applicato gli ISA. Il termine di pagamento delle

somme dovute in base al ravvedimento è fissato al prossimo 31 marzo 2025 e, con estrema rapidità, l'agenzia delle entrate ha però diffuso la risoluzione contenente le istruzioni per il pagamento delle somme dovute. I codici tributo istituiti sono tre (4074, 4075 e 4076) e riguardano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali per persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche nonché l'imposta sostitutiva dell'IRAP. L'indicazione nella colonna a debito del modello F24 dovrà evidenziare il periodo di imposta che si intende sanare e, naturalmente, in caso di versamento rateizzato si dovrà indicare il numero delle rate complessivo. Va ricordato che, con riferimento a questo aspetto, il pagamento può essere effettuato al massimo in 24 rate mensili e dunque deve concludersi, sostanzialmente, in due anni. La rapidità con la quale l'amministrazione finanziaria ha varato la risoluzione deve forse essere motivata nell'ambito di un ulteriore incentivo all'adesione al ravvedimento altrettanto veloce soprattutto, si immagina, da parte di quei contribuenti che sono interessati in questi giorni da richieste di documentazione o notifica di questionari. Tali ultime ipotesi non costituiscono cause ostantive al ravvedimento che, invece, sono individuate dalla norma in schemi di atto, atti di recupero crediti inesistenti ovvero PVC. Fermo restando che il ravvedimento, come detto, è aperto ai soli contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale non

appare, in linea di principio negata la possibilità di far precedere, in termini di pagamento delle somme dovute, quanto ritenuto corretto ai fini del ravvedimento stesso per poi, logicamente, entro il prossimo 31 ottobre accedere al concordato. In altri termini è vero che la norma afferma la dipendenza del ravvedimento dal CPB ma si ritiene che se entrambi gli istituti vengono attivati, indipendentemente dalla data (tenendo conto ovviamente delle scadenze di legge), particolari problematiche non dovrebbero sussistere, ferma restando la concreta operatività rispetto alla possibilità di invio dei modelli F24 con l'evidenza dei codici contenuti appunto nella risoluzione di ieri. La valutazione ora si sposta sulle risultanze delle comunicazioni che sono reperibili nel cassetto fiscale e rispetto alle quali, ad esempio, alcune annualità non sono state oggetto di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria il che potrebbe dipendere, ad esempio, banalmente da errori ovvero dalla ricorrenza di condizioni di esclusione ai fini ISA. Va infine osservato che, dalla lettura della risoluzione non appare preclusa la compensazione, elemento che non viene menzionato, in termini di divieto, da parte della norma. Da ultimo, naturalmente, si dovrà valutare anche l'impatto del decreto legge varato ieri e che dovrebbe intervenire proprio sulle disposizioni del citato articolo 2 quater del dl 113 del 2024

© Riproduzione riservata

